



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Francesco Bagnai - relatore
Giudice dr.ssa Silvia Mugnaini
Giudice dr. Massimo Donnarumma

All'esito dell'udienza svolta in camera di consiglio udita la relazione del cons. dr. Francesco Bagnai e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA
IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Nel procedimento penale nei confronti di:

OMISSIS

IMPUTATO

- 1) *Per il delitto previsto e punito dagli artt. 99, 609 bis cod. pen. perché, mediante violenza consistita nel sorprendere con azione repentina ed insidiosa da dietro la persona offesa abbassandole il vestito e scoprendole il seno, nello stratonarla facendola cadere a terra ivi trattenendola con il peso del proprio corpo, costringeva [REDACTED] a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti al seno, alle natiche ed in varie parti del corpo e nell'inserimento di alcune dita nella vagina. Con l'aggravante della recidiva reiterata e specifica.*

Fatti commessi in Firenze in data 26.06.2022 (data dell'arresto in flagranza).

- 2) *Delitto previsto e punito dagli artt. 99, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5) cod. pen. perché, nelle circostanze e con le modalità indicate nel capo che precede, in occasione della commissione del reato di violenza sessuale, cagionava a [REDACTED] lesioni personali consistite in "abrasione al livello del ginocchio destro, ecchimosi del cavo popliteo sinistro, escoriazioni della regione*

N° _____ Reg.Sent

N° 1961/23 Reg.Gen. App

N° **8370/22** N.R.

SENTENZA

In data _____

N°Camp.Pen

li,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

li,.....
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz.. C.p.p.

Il Cancelliere

li,.....
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

sottoglutea bilateralmente”, dalle quali derivava una malattia di durata non determinata. Con l’aggravante di avere commesso il reato in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale. Con l’ulteriore aggravante della recidiva, reiterata e specifica.

Reato commesso in Firenze in data 26.6.2022

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza emessa dal: Gip del Tribunale di Firenze in data 10 novembre 2022.

Conclusioni delle parti:

- **Procuratore Generale:** rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata;
- **difensore:** insiste per l'accoglimento dei motivi di appello ai quali si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza meglio specificata in epigrafe, l'imputato veniva ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti e condannato, con la diminuzione del rito abbreviato, ritenuta sussistente la contestata recidiva ed unificati i due reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione oltre al pagamento delle spese di giudizio e delle spese di custodia in carcere. All'imputato sono state altresì applicate le pene accessorie previste dall'art. 609 *nonies* Cod. Pen. nonché l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, l'interdizione legale e la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale per la durata della pena ed è stata ordinata l'espulsione a pena espiata, ai sensi dell'art. 235 Cod. Pen.

Nella motivazione il GIP ricostruisce sinteticamente i fatti che hanno portato all'arresto in flagranza di reato – il 26.06.22 – dell'imputato, fatti che peraltro non sono contestati nell'atto di impugnazione che investe solo il punto relativo alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti ed alla recidiva.

In sintesi è sufficiente qui dare atto che il quadro probatorio è assolutamente univoco perché al fatto hanno assistito più persone e le loro dichiarazioni hanno trovato pieno riscontro nelle immagini riprese da alcune videocamere di sicurezza, che ██████████ ha aggredito la vittima da dietro abbassandole il vestito e facendola cadere a terra per poi palpeggiarla ed infilarle anche le dita nella vagina prima che le persone presenti riuscissero ad intervenire. Il fatto si è verificato alle 05.00 nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze. In conseguenza dell'aggressione – evidentemente connotata da finalità sessuali – la persona offesa ha anche riportato lesioni, come descritto nel certificato medico del pronto soccorso riportato in imputazione.

Il primo Giudice nella motivazione espone le ragioni per le quali ha escluso sia le circostanze attenuanti generiche – cioè essenzialmente per la consistente capacità a delinquere e la spregiudicatezza manifestate dall'imputato e per il consistente danno fisico e morale causato alla vittima - sia la circostanza attenuante prevista dall'art. 609 *bis* comma 3 Cod. Pen. e cioè perché, avuto riguardo al fatto nella sua interezza, il grado di compressione della libertà sessuale della vittima e il livello di danno arrecatole non consentono di valutare il fatto come di minore gravità. La pena è stata comunque determinata nel minimo edittale, con aumento di 2/3 per effetto della recidiva qualificata ed ulteriore aumento per la continuazione in misura non inferiore ad 1/3 come previsto dall'art. 81 comma 4 Cod. Pen.

Contro la sentenza ha proposto **appello** la difesa dell'imputato criticando la decisione, con un **primo motivo** di impugnazione, per non aver riconosciuto in favore dell'██████████ la circostanza attenuante prevista dall'art. 609 *bis* comma 3 Cod. Pen. Sostiene l'appellante che il GUP avrebbe fatto una valutazione, in ordine alla gravità del fatto, "*disancorata da elementi di fatto e non motivata*" (cfr. app. p. 3), omettendo di indicare in base a quali elementi concreti avrebbe ritenuto che la vittima abbia patito un danno grave alla propria sfera morale e che la compressione della sua libertà sessuale sia stata particolarmente marcata. Sottolinea – in senso contrario – che la persona offesa è una donna adulta, che non ha ritenuto di avvalersi del supporto psicologico propositole nella immediatezza del fatto e che non si è neanche costituita parte civile.

Con il **secondo motivo** di impugnazione lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, criticando la decisione perché il GUP non avrebbe tenuto conto di elementi importanti a favore dell'imputato ed in particolare il suo atteggiamento remissivo immediatamente dopo il fatto, il suo comportamento collaborativo processuale, la decisione di chiedere il rito abbreviato; tutti questi elementi denoterebbero – secondo l'appellante – il pentimento e la respiscenza dell'ALTHEEB e gli meriterebbero le invocate circostanze attenuanti.

Con il **terzo motivo** l'appellante censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata (oltre che specifica ed infraquinquennale) affermando che non ne sussistevano i presupposti, perché ██████████ non era mai stato dichiarato recidivo in precedenza e perché quando ha commesso il reato per il quale ha riportato la seconda delle sue due precedenti condanne, non era ancora divenuta irrevocabile la prima condanna e quindi non avrebbe potuto essere dichiarato recidivo per mancanza del presupposto formale (cita a tale proposito Cass. Sez. II n. 37063/20).

Con il **quarto motivo** di impugnazione chiede che la recidiva specifica ed infraquinquennale sia disapplicata, o comunque ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti richieste.

Infine con un **quinto motivo** di impugnazione chiede la rideterminazione in senso più favorevole della pena, in particolare per quanto riguarda l'aumento per la continuazione fra i reati, perché dovendo escludersi la sussistenza della recidiva reiterata non deve essere applicata la norma dell'art. 81 comma 4 C.P.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è solo parzialmente fondato, in punto di aumento della pena per effetto della contestata recidiva e della continuazione, e deve essere quindi accolto parzialmente per le ragioni e nei limiti che di seguito vengono esposti.

Premesso che non è in discussione la penale responsabilità dell'imputato, si osserva in primo luogo che il **primo motivo** di impugnazione **non è fondato**. Il GIP ha basato la sua valutazione sui parametri della invasività dell'atto sessuale compiuto dall'imputato (con la conseguente rilevante compressione della libertà sessuale della persona offesa) e del danno causato alla sfera fisica e morale della vittima. Anche se la motivazione è carente e quindi deve essere integrata in questa sede, non vi è dubbio che la valutazione fatta dal primo giudice sia condivisibile. Nel caso in esame l'imputato non si è limitato ad un tocco delle parti intime superficiale, ma ha parzialmente denudato la vittima, la ha fatta cadere a terra e dopo essersi posizionato sopra di lei le ha infilato le dita nella vagina. Si tratta con ogni evidenza di una serie di atti molto invasivi e insuscettibili di essere ridotti alla dimensione del fatto di "minore gravità" come richiede l'appellante. Peraltro è noto che l'applicazione della suddetta circostanza attenuante presuppone una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità. Questo significa che nel caso in esame si deve tenere conto anche del fatto che la persona offesa è stata immobilizzata a terra, che si è trovata a dover subire un contatto fisico protratto per un certo tempo e non un gesto istantaneo, che ha dovuto subire una intrusione fisica nelle sue parti intime. Dalle sommarie informazioni delle persone presenti risulta infatti che l'imputato aveva già fatto in tempo a denudarsi parzialmente, quando alcune persone presenti sono riuscite ad allontanarlo dalla persona offesa.

Risulta anche che la ████████ appariva terrorizzata e sconvolta. Lei stessa ha riferito ai Carabinieri che materialmente l'aggressione era durata pochi minuti, ma che a lei era sembrata un'eternità.

Il fatto che la donna non abbia voluto poi recarsi al centro antiviolenza è una sua scelta, personalissima, che non può valere a certificare la irrilevanza del danno morale che ha subito, così come la sua decisione di non costituirsi parte civile, anche perché è di tutta evidenza che nessun risarcimento avrebbe mai potuto ottenere da [REDACTED]

Il **secondo motivo** di impugnazione è **infondato** perché in realtà non emerge alcun elemento concreto a favore dell'imputato, il quale non ha avuto alcun comportamento collaborativo ma semplicemente si è limitato a non negare ciò che era evidente. Nell'interrogatorio di convalida peraltro non ha risposto e neppure risulta che egli si sia scusato o abbia preso in qualche modo le distanze dal proprio gesto.

Il **terzo motivo** di impugnazione è **infondato** perché la Corte di Cassazione a sezioni unite ha posto fine al contrasto giurisprudenziale statuendo che *“in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.”* [cfr. Cass. SS UU n. 32318/23]. D'altra parte non vi è alcun dubbio che il fatto di cui è processo abbia una specifica valenza nell'esprimere la maggiore pericolosità dell'imputato, insita proprio nel fatto che egli dopo due precedenti condanne per il reato di violenza sessuale [riportate nel 2019 e nel 2020] non ha esitato a commettere un terzo reato dello stesso tipo.

Viceversa è **fondato** il rilievo sulla violazione dell'art. 99 comma 6 Cod. Pen. perché il cumulo delle condanne precedenti è pari a tre anni e quattro mesi di reclusione e quindi l'aumento per la recidiva deve essere contenuto entro questo limite.

Il **quarto motivo** di impugnazione è **infondato** per le ragioni già esposte in ordine al terzo motivo.

Il **quinto motivo** di impugnazione è **fondato** anche se per ragioni diverse da quelle esposte dall'appellante. Si deve premettere che per giurisprudenza costante la pena derivante dal cumulo giuridico non può superare la pena che **in concreto** il giudice avrebbe applicato in caso di cumulo materiale, e non quella massima edittale [cfr. da ultimo Cass. Sez. II n. 27098/23].

Questo significa che – se anche il limite minimo di un terzo per l'aumento di pena in caso di recidiva reiterata fosse applicabile al caso in esame – comunque l'aumento calcolato dal GIP sarebbe sproporzionato e contrario al principio affermato anche dalla Corte Costituzionale [sent. n. 241/15].

Chiarito questo principio, va detto che nel caso in esame il problema in realtà non si pone, perché il primo giudice non ha considerato che tale limite di aumento minimo per la continuazione, pari

ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato **ritenuto recidivo reiterato** con una sentenza definitiva **emessa precedentemente** al momento della commissione dei reati per i quali si procede [cfr. Cass. Sez. IV n. 22545/19 Rv. 276268; Sez. I n. 31735/10], condizione che con certezza non ricorre nel caso in esame.

La Corte Suprema in motivazione chiarisce che: *“è vero che l'art. 81 cod. pen., comma 4, aggiunto dalla L. n. 251 del 2005, prevede, rispetto ai recidivi reiterati, un aumento minimo di pena per la continuazione pari a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, ma l'interpretazione letterale dell'art. 81 cod. pen., comma 4 e la "consecutio temporum" delle voci verbali ivi impiegate ("reati... commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99 cod. pen., comma 4") consente di riferire la norma impugnata al caso in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva”* [sent. 22545/19 cit.].

Questo anche al fine di applicare in maniera restrittiva una disciplina estremamente severa.

La ricaduta pratica nella fattispecie in esame è che – accogliendo parzialmente l'appello – la pena della reclusione nella misura di sei anni (pari al minimo edittale) per il reato più grave fra quelli contestati deve essere aumentata per la recidiva qualificata, ma non nella misura di quattro anni bensì di tre anni e quattro mesi di reclusione (pari al cumulo delle condanne precedenti).

La pena così ottenuta pari ad anni nove e mesi quattro di reclusione, deve essere poi aumentata per la continuazione con il reato di lesioni personali volontarie aggravate, ma senza applicare il limite minimo di un terzo stabilito dall'art. 81 comma 4 Cod. Pen.

Un aumento adeguato, proporzionato ed equo è stimato in otto mesi di reclusione, tenuto conto dei parametri stabiliti dall'art. 133 Cod. Pen. ed in particolare le modalità dell'azione e l'intensità del dolo, oltre alla gravità del danno causato alla persona offesa.

La pena così ottenuta, pari ad anni dieci di reclusione, deve essere poi ridotta di un terzo per effetto del rito.

PQM

Visto l'art. 605 Cod. Proc. Pen.

In parziale riforma della sentenza pronunciata in data 10 novembre 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Firenze nei confronti di [REDACTED] ed appellata nell'interesse dell'imputato

RIDETERMINA

La pena in quella di anni sei e mesi otto di reclusione.

CONFERMA

Nel resto la sentenza impugnata.

Firenze lì 23 gennaio '24

Il Presidente – relatore

Dr. Francesco BAGNAI

In caso di pubblicazione della presente sentenza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma di legge.